

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POGLIANO MILANESE E SANNAZZARO DE'
BURGONDI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di _____

TRA

il Comune di Pogliano Milanese C.F. _____ (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Vincenzo Magistrelli, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

il Comune di Sannazzaro de' Burgondi C.F. _____ (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Roberto Zucca, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- che l'art. 30 del TUEL n. 267/2000 consente ai Comuni di stipulare tra loro convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98 del TUEL n. 267/2000 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per lo svolgimento in forma associata dell'ufficio di Segreteria Comunale;
- che l'art 10 del DPR 465/1997 dispone che le convenzioni stipulate tra Comuni per l'ufficio di Segreteria Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario e la durata della convenzione, disciplinare la possibilità di recesso da parte dei Comuni e i reciproci obblighi e garanzie;
- che l'Amministrazione Comunale di Pogliano Milanese (MI) con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione Comunale di Sannazzaro de' Burgondi (PV) con delibera di C.C. n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di Segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;
- che la sede di segreteria convenzionata risulta essere di classe III;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Pogliano Milanese (MI)(Classe III) e di Sannazzaro de' Burgondi (PV)(Classe III) stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

La presente convenzione è classificata in classe III (popolazione fino a 10.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Pogliano Milanese (MI) assume la veste di Comune capo convenzione. Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e la revoca del Segretario Comunale. La nomina dovrà essere effettuata in accordo con il Sindaco del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, in mancanza di formale atto di dissenso da parte del suddetto Sindaco si presuppone l'intesa. La revoca dovrà essere effettuata con il formale consenso del Sindaco di Sannazzaro de' Burgondi. Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'ex Ages. Il Sindaco del Comune capo-convenzione provvederà altresì a richiedere all'ex Ages il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare.

ART. 3 – RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario Comunale instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Pogliano Milanese e Sannazzaro de' Burgondi. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione. Competeranno quindi al suddetto Sindaco gli istituti giuridici quali le autorizzazioni, i congedi ordinari, straordinari ecc. nonché tutti i rapporti con l'ex Ages.

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera nei due Enti. Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale saranno articolate in modo da assicurare la presenza presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni e alla articolazione degli apparati burocratici dei due Enti.

Il calendario dei giorni verrà concordato d'intesa tra il Segretario Comunale e i Sindaci dei Comuni convenzionati nel rispetto delle percentuali di riparto delle spese di cui al successivo art. 6 (50% Pogliano Milanese e 50% Sannazzaro de' Burgondi) e nel rispetto della normativa contrattuale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 5 – FORME DI CONSULTAZIONE

I Sindaci dovranno consultarsi ogni qual volta dovranno essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria. Viene prevista, quale forma di consultazione, la Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati - o da loro delegati - che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

ART. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO, RAPPORTI FINANZIARI E GARANZIE

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Pogliano Milanese e Sannazzaro de' Burgondi, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali. Al

Segretario Comunale incaricato del servizio di Segreteria in forma associata spetta, oltre al trattamento economico in godimento, una retribuzione mensile aggiuntiva – cosiddetta indennità di convenzione - di importo pari ad una maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva. Il trattamento economico del Segretario Comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, sarà automaticamente adeguato alle decorrenze ed ai valori fissati dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, fatto salvo quanto sarà disposto da disposizioni di legge e/o contrattuali emanati in seguito e vigenti tempo per tempo.

Il riparto delle spese avverrà come segue:

- a carico del Comune di Pogliano Milanese 50% - diconsi cinquanta per cento;
- a carico del Comune di Sannazzaro de' Burgondi 50% - diconsi cinquanta per cento.

Lo stesso criterio (50%,50%) sarà eseguito per il riparto di ogni altro onere economico previsto dal contratto di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali. Parimenti, sarà posto a carico di tutti gli enti, sulla base del riparto delle spese sopra indicato (50%,50%), l'onere per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario Comunale per recarsi da un Comune all'altro. A tal proposito viene chiarito che viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per un'economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati tra loro da idonei mezzi di trasporto e pertanto al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati, il rimborso delle spese di viaggio in base a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Saranno oggetto del medesimo riparto (50%,50%) anche le spese per supplenze e/o reggenze per la sostituzione del Segretario Titolare e per la partecipazione dello stesso Segretario a corsi attinenti la sua formazione professionale.

Il Comune di Pogliano Milanese, capo convenzione, provvederà all'erogazione delle intere competenze spettanti al Segretario Comunale nonché al versamento degli oneri previdenziali, erariali ed assistenziali e quant'altro attiene al servizio convenzionato nonché ogni altra contribuzione dovuta.

A garanzia dell'esatto adempimento dei reciproci obblighi derivanti dalla presente Convenzione, provvedendo il Comune di Pogliano Milanese, capo convenzione, all'anticipazione in via ordinaria e continuativa degli emolumenti spettanti al Segretario Comunale, i Comuni si obbligano come segue:

- il Comune di Pogliano Milanese, capo convenzione, provvederà alla trasmissione al Comune di Sannazzaro de' Burgondi del rendiconto della spesa sostenuta predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre (fine marzo, fine giugno, fine settembre, fine dicembre);
- il Comune di Sannazzaro de' Burgondi provvederà entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto al pagamento delle spese di competenza sostenute dal Comune di Pogliano Milanese.

In caso di ritardo del pagamento delle rate di pagamento secondo le modalità sopra determinate, verranno applicati gli interessi legali di mora vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune capo-convenzione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i Sindaci.

Diversamente, le eventuali spese – a titolo esemplificativo e non esaustivo, per missioni, trasferte, indennità normativamente o contrattualmente previste - ed in genere ogni onere strettamente legato

alle specifiche necessità del singolo Ente saranno per intero a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni saranno effettuate.

ART. 7 - DURATA E SCIoglimento DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione tra i Comuni di Pogliano Milanese e Sannazzaro de' Burgondi prende avvio dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale incaricato e avrà durata fino al 31.12.2021 e potrà essere rinnovata, prima della scadenza, previa deliberazione dei Consigli Comunali alle medesime o a mutate condizioni.

La presente convenzione può essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra i Comuni o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li.;

- recesso unilaterale di uno dei Comuni convenzionati disposto con delibera consiliare con un preavviso di almeno trenta (30) giorni.

Alla scadenza della convenzione e nei suddetti casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare nel Comune capo convenzione.

ART. 8 – AMPLIAMENTO DELLA CONVENZIONE

In caso di ampliamento della convenzione con l'ingresso di altri Comuni, le Amministrazioni Comunali firmatarie del presente atto procederanno all'integrazione dello stesso mediante delibera dei rispettivi Consigli Comunali.

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari.

ART. 10 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune capo convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune capo-convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 11 – MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Le norme della presente convenzione si intendono modificate e automaticamente adeguate per effetto di sopravvenute disposizioni vincolanti costituenti fonti giuridiche aventi valore gerarchico superiore.

ART. 12 – NORME FINALI E DI RINVIO

Gli effetti della presente convenzione decorrono dall'assegnazione in servizio presso la Sede convenzionata dei Segreteria del Segretario titolare nominato dal Sindaco competente.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché dalle disposizioni dettate in merito dalla ex Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali nonché alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Pogliano Milanese e Sannazzaro de' Burgondi, verrà inviata, a norma dell'art. 10 del DPR 465/1997, alla Sezione Regionale Lombardia dell'ex Ages a cura del Comune capo convenzione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente Legge di Registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

-----, -----

IL SINDACO DEL COMUNE DI POGLIANO MILANESE

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
